

Quali e quante sono le risorse da allocare per i centri di Terapia del Dolore

Dott. Massimo Innamorato

UOC Terapia Antalgica Romagna - Direzione Programma Dolore Acuto e Cronico

RETE TERAPIA DEL DOLORE

La Rete di Terapia del Dolore, solo citata nel "vecchio" DM 70, si configura oggi invece in base a quanto previsto dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010 e all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2020, che definisce "l'accREDITAMENTO delle reti di terapia del dolore" nonché sulla base di un atto programmatico regionale formalizzato nel documento di riorganizzazione ospedaliera.

La Rete clinico-assistenziale per la Terapia del Dolore è un modello organizzativo che deve assicurare la presa in carico dei pazienti affetti da dolore acuto, persistente e cronico, mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia e complessità diverse nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa.

In riferimento alla Legge n. 38 del 15 marzo 2010 ed ai successivi documenti ministeriali (Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 punto 1.6.5), le Reti di Terapia del Dolore rispondono ai requisiti definiti in termini qualitativi, quantitativi, organizzativi e di personale **totalmente dedicato**, tali da garantire l'impostazione ed il completamento di percorsi clinici appropriati.

In riferimento alla Legge n. 38 del 15 marzo 2010 viene definita la "terapia del dolore" come "l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate **terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative**, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare **idonei percorsi diagnostico-terapeutici** per la soppressione e il controllo del dolore" (art. 2, comma 1, lettera b).

La Disciplina di Terapia del Dolore non è dunque basata su prestazioni singole od occasionali ma sull'offerta ed il completamento di percorsi clinici.

Tale Disciplina è parte della Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Pertanto, i Centri Hub e Spoke di Terapia del Dolore sono affidati a Specialisti in Anestesia, Rianimazione, e Terapia del Dolore.

RETE TERAPIA
DEL DOLORE

- I posti letto specificamente dedicati alla Terapia del Dolore vengono inseriti in **area chirurgica** e numericamente stabiliti secondo i piani di programmazione regionali, in rapporto ai bacini di utenza; è possibile utilizzare posti letto in area medica qualora lo specialista di Terapia del Dolore, responsabile di U.O. Semplice o Complessa, lo ritenga indicato per pazienti che non necessitino di procedure invasive.
- Le prestazioni di Terapia del Dolore vengono identificate dal "codice di disciplina n. 96, da utilizzare per ricoveri in terapia del dolore" (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute del 21 novembre 2018, di "aggiornamento dei codici delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 4 febbraio 2019) ed in conformità con le indicazioni di cui all'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
- Nel DM n. 70 del 2015, in merito alle strutture di degenza e dei servizi che costituiscono la rete assistenziale ospedaliera di Terapia del Dolore si suddividono "Strutture di degenza" e "Servizi senza posti letto" il cui bacino d'utenza è compreso rispettivamente tra 2,5 e 4 milioni di abitanti per le strutture di degenza e tra 0,3-0,5 milioni di abitanti per le strutture senza posti letto.

L'evoluzione della Terapia del Dolore, avvenuta negli anni, ha trasformato un'attività preferenzialmente medica in una disciplina con prevalente attività interventistica, per cui da assimilare ad una chirurgia di media complessità assistenziale.

La finalità della Disciplina di Terapia del Dolore è quella di ridurre, attraverso un intervento il più precoce possibile, l'interferenza del dolore **acuto, persistente e cronico** sulle attività quotidiane favorendo il reinserimento familiare, sociale e lavorativo. Il percorso clinico richiede fasi di diagnostica specialistica, trattamento specialistico e riabilitativo al fine di garantire una gestione appropriata del paziente affetto da dolore.

Costituiscono standard delle strutture ospedaliere della rete di Terapia del Dolore:

*la presenza in particolare nei centri Hub e Spoke di Specialisti (in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore) **completamente dedicati** alla terapia del dolore al fine di poter garantire il livello di competenza adeguato alle prestazioni mininvasive e alla gestione dei pazienti affetti da dolore acuto, persistente e cronico;

*la presenza, accanto a Specialisti della Disciplina (in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore), di altre figure professionali e Specialisti di altre discipline, come previsto nell'Intesa Stato- Regioni del 2012, con adeguata formazione in Terapia del Dolore, nonché di personale infermieristico esperto per la presa in carico dei pazienti affetti da dolore acuto, persistente e cronico;

Strutture Ospedaliere di Terapia del Dolore	Specialisti in Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore	Infermieri per visite e prestazioni ambulatoriali	Infermieri di reparto e di S.O.	Personale amministrativo	OSS per visite e prestazioni ambulatoriali	OSS di reparto e di S.O.
Centro HUB	Almeno 4 (1 resp. + 3)	Almeno 3	In base al n. di posti letto e alle sedute operatorie	Almeno 2	Almeno 1	In base al n. di posti letto e alle sedute operatorie
Centro SpoKe	Almeno 2 (1 resp. + 1)	Almeno 2	In base al n. di posti letto (di DH) e di sedute operatorie	Almeno 1	Almeno 1	In base al n. di posti letto (di DH) e di sedute operatorie

Si intende che in merito al numero totale di Specialisti operanti nei Centri HUB e Spoke, il numero di Specialisti di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore deve essere superiore al valore medio al fine di garantire l'espletamento dell'attività chirurgica. **Le numeriche sopra riportate sono di minima e fanno riferimento a strutture dove non è prevista la degenza h24.**


ATTIVITA' MEDICO CHIRURGICA

1. Per quanto riguarda l'attività di ricovero ordinario o di Day Surgery si devono considerare i vari carichi di lavoro relativi alla degenza e all'attività operatoria del personale medico specialista.

I carichi di lavoro saranno stabiliti in base al numero dei ricoveri e delle sedute operatorie nonché in base alla tipologia delle prestazioni effettuate.

2. Alcuni interventi di Terapia del Dolore richiedono un solo operatore, mentre altri richiedono **due operatori** (interventi di neuromodulazione farmacologica spinale, periduroscopia, neurolesioni) e/o un anestesista che garantisca l'analgo-sedazione o l'anestesia generale se indicato.

Conclusioni.....



Le risorse economiche adeguate all'attività:

Nuovi percorsi
PDTA Pavimento Pelvico
PDTA Piede Diabetico

Carenza di personale medico e infermieristico dedicato:

Piante organiche in carico alla rete
Condivisione con le UO afferenti

Budget di Rete vs Budget di UO:

Budget Unico in carico Rete : in tal caso da adeguare
Adeguamento Budget "dedicato" nelle varie UO afferenti
Rimborsi idonei all'attività: flussi SDO da adeguare alla reale attività a livello nazionale

Identificazione delle attività di ricovero dei centri HUB

codifica dei posti letto dedicati attraverso codice di disciplina 49-Terapia intensiva seguito dal progressivo di divisione 99. Tale codice andrà dichiarato nei flussi HSP I2.

GRAZIE DELL' ATTENZIONE.....

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)